



EDK | CDIP | CDPE | CDEP |

Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren
Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique
Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione
Conferenza svizra dals directurs chantunals da l'educaziun publica

ACCORDO INTERCANTONALE SULLA COLLABORAZIONE NEL SETTORE DELLA PEDAGOGIA SPECIALE

del 25 ottobre 2007

Commento delle disposizioni

Berna, 4 dicembre 2007

013.1/1/2007

Generalsekretariat | Secrétariat général

Haus der Kantone, Speichergasse 6, Postfach 660, CH-3000 Bern 7 | T: +41 (0)31 309 51 11, F: +41 (0)31 309 51 50, www.edk.ch, edk@edk.ch

IDES Informationszentrum | Centre d'information | T: +41 (0)31 309 51 00, F: +41 (0)31 309 51 10, ides@edk.ch

Il nuovo accordo intercantonale sulla collaborazione nel settore della pedagogia speciale è, in base all'art. 48 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera¹, un accordo di carattere normativo fra i cantoni (comunemente definito concordato). Dal profilo giuridico ha lo stesso statuto del Concordato scolastico del 1970² e degli accordi intercantonali sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali³ (1993), sul finanziamento delle università e delle scuole specializzate superiori⁴ (1997 e 1998) o sull'armonizzazione della scuola obbligatoria⁵ (concordato HarmoS approvato il 14 giugno 2007 e attualmente in fase di ratifica da parte dei cantoni). Per aderire a questo accordo i cantoni devono seguire la loro procedura riguardante la conclusione degli accordi intercantonali.

Il presente accordo non affronta il tema della compensazione degli oneri fra i cantoni e non è quindi sottoposto all'accordo quadro intercantonale che regola la collaborazione intercantonale nel caso di compensazione degli oneri (ACI). L'art. 11 crea per contro un legame con la Convenzione intercantonale relativa alle istituzioni sociali⁶ (CIIS) che, in considerazione degli scopi, è sottoposta all'ACI.

Convenzioni bi o multilaterali fra cantoni vicini e aventi lo scopo di applicare il presente accordo in base all'art. 4 potrebbero infatti essere sottoposte all'ACI nella misura in cui i prestatori siano riconosciuti dalla CIIS.

I. Scopo e principi dell'accordo

Art. 1 Scopo

I cantoni concordatari collaborano nel settore della pedagogia speciale nell'intento di rispettare gli obblighi derivanti dalla Costituzione federale della Confederazione Svizzera, dall'accordo intercantonale sull'armonizzazione della scolarità obbligatoria e dalla Legge federale sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili. Essi, in particolare,

- a. definiscono l'offerta di base che assicura la formazione e la presa a carico dei bambini e dei giovani con bisogni educativi particolari;**
- b. promuovono l'integrazione di questi bambini e di questi giovani nella scuola regolare;**
- c. si impegnano a utilizzare degli strumenti comuni.**

L'art. 1 descrive le finalità generali del nuovo accordo, segnatamente la collaborazione fra cantoni concordatari nel settore della pedagogia speciale nell'intento di ossequiare gli obblighi fissati dalla Costituzione federale della Confederazione Svizzera, dall'accordo intercantonale

¹ RS 101

² Raccolta delle basi giuridiche della CDPE, cifra 1.1

³ Raccolta delle basi giuridiche della CDPE, cifra 4.1

⁴ Raccolta delle basi giuridiche della CDPE, cifra 3

⁵ Raccolta delle basi giuridiche della CDPE, cifra 1.2 (non ancora in vigore)

⁶ Raccolta delle basi giuridiche della CDPE, cifra 3.2.1

sull'armonizzazione della scolarità obbligatoria e dalla Legge federale del 13 dicembre 2002 sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili⁷ (LDis). Questo obiettivo comporta in particolare, per i cantoni concordatari, di accordarsi su una definizione comune dei beneficiari come pure sull'offerta di base in pedagogia speciale (lett. a in relazione con gli art. 3 e 4), di promuovere l'integrazione e la presa a carico in particolare dei beneficiari nella scuola regolare (lett. b) e di utilizzare i diversi strumenti in comune (lett. c in relazione con l'art. 7).

- Per i cantoni si tratta innanzitutto di rispettare gli obblighi costituzionali e legali in materia: accettando la NPC in votazione popolare il 28 novembre 2004, il popolo e i cantoni svizzeri hanno in particolare accolto l'introduzione della seguente disposizione costituzionale (art. 62, cpv. 3, Cst): *“I Cantoni provvedono altresì a una istruzione scolastica speciale per tutti i fanciulli e giovani disabili, fino al massimo al compimento del ventesimo anno di età”*.

La parte principale della pedagogia speciale riguarda la scolarità obbligatoria che sarà armonizzata sulla base del concordato HarmoS non appena quest'ultimo entrerà in vigore. Ma le misure di pedagogia speciale devono iniziare prima dell'entrata nella scuola obbligatoria e/o proseguire al di là della scuola obbligatoria nell'ambito di una prima formazione professionale o di una formazione generale di grado secondario II (cfr. art. 16 della Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità⁸ (LAI), si veda in seguito il commento dell'art. 4).

- Inoltre la LDis, entrata in vigore il 1° gennaio 2004, impone già ai cantoni di abbattere ogni disuguaglianza per le persone in situazione di handicap. Delle disposizioni particolari sono inoltre sancite per i cantoni con l'art. 20 che precisa: *“I Cantoni provvedono affinché i fanciulli e gli adolescenti disabili possano beneficiare di una scolarizzazione di base adeguata alle loro esigenze specifiche; essi promuovono l'integrazione dei fanciulli e degli adolescenti disabili nelle scuole regolari mediante forme di scolarizzazione adeguate, nel limite del possibile e per il bene dei fanciulli e degli adolescenti disabili; essi rendono segnatamente possibile ai fanciulli e agli adolescenti che hanno difficoltà di percezione o di articolazione, e alle persone loro particolarmente vicine, l'apprendimento di una tecnica di comunicazione adeguata alla disabilità”*.

Con il presente accordo si definisce il quadro nazionale per le più importanti misure di pedagogia speciale come pure per lo sviluppo e l'utilizzo di strumenti comuni (terminologia comune, standard di qualità per il riconoscimento dei prestatori, procedure di valutazione standard per la determinazione dei bisogni individuali). I cantoni che ratificano questo accordo s'impegnano a rispettare questo quadro nella definizione e nella realizzazione del loro concetto cantonale per la pedagogia speciale. Contrariamente a quelli riguardanti la presa a carico degli adulti disabili, i concetti cantionali per la pedagogia speciale non devono essere avallati dal Consiglio federale. È quindi importante che un quadro vincolante per i principali fondamenti del settore della pedagogia speciale sia preventivamente stabilito consensualmente e adottato in un accordo intercantonale. Vale lo stesso principio negli altri settori dell'insegnamento integralmente posti sotto l'egida dei cantoni dove delle basi strutturali comuni sono definite e degli strumenti d'armonizzazione e di assicurazione della qualità sono precisati in base a degli standard minimi e in un quadro concordatario dove la realizzazione e la gestione spettano integralmente ad ogni cantone.

⁷ RS 151.3

⁸ RS 831.20

Il riferimento per l'armonizzazione della scuola obbligatoria sarà in futuro il concordato HarmoS. Seppur riferito a quest'ultimo, un accordo specifico sulla pedagogia speciale è indispensabile nel contesto della nuova ripartizione dei compiti e della perequazione finanziaria tra Confederazione e cantoni (NPC).

Conformemente ai suoi obiettivi il presente accordo non prevede alcuna disposizione finanziaria essendo il finanziamento dei collocamenti fuori cantone (art.11) definito dalle norme della CIIS (si veda il commento dell'at.11).I cantoni decidono singolarmente delle modalità di finanziamento del settore della pedagogia speciale nel rispetto dei doveri che derivano dal presente accordo intercantonale e sulla base del diritto cantonale ,come pure di eventuali altri obblighi (di natura contrattuale).

Fra gli strumenti previsti per il settore della pedagogia speciale (vedi art. 7) vi è in particolare una terminologia comune adottata contemporaneamente al concordato e allegata allo stesso. Questa terminologia deve permettere di assicurare, in base a questi commenti, un'interpretazione univoca delle disposizioni del concordato.

Il Segretariato generale della CDPE e il Centro svizzero di pedagogia speciale (CSPS) potranno fornire consulenza e sostegno tecnico e scientifico ai cantoni nella preparazione e nell'attuazione del loro concetto di pedagogia speciale. A questo proposito numerose informazioni sono disponibili sul sito della CDPE (www.cdip.ch >>> domaines d'activité >>> pédagogie spécialisée).

Art. 2 *Principi di base*

La formazione nel settore della pedagogia speciale si basa sui seguenti principi:

- a. la pedagogia speciale è parte integrante del mandato pubblico di formazione;**
- b. le soluzioni integrative sono da preferire a quelle di separazione nel rispetto del benessere e delle possibilità di sviluppo del bambino o del giovane e tenendo conto dell'ambiente e dell'organizzazione scolastica;**
- c. il principio di gratuità prevale nell'ambito della pedagogia speciale; una partecipazione finanziaria può essere richiesta ai detentori dell'autorità parentale per i pasti e per la presa a carico;**
- d. i detentori dell'autorità parentale sono associati alla procedura decisionale relativa all'attribuzione delle misure di pedagogia speciale.**

L'art. 2 definisce i principi di base per la formazione nel settore della pedagogia speciale. Un principio fondamentale è, alla lett. a), l'indicazione che il settore della pedagogia speciale è parte integrante del mandato pubblico di formazione e ,quindi ,dell'insegnamento pubblico. Se delle misure o delle modalità specifiche e adattate d'insegnamento o altre misure di presa a carico fossero indispensabili per dei bambini e dei giovani i cui bisogni educativi particolari non sono soddisfatti dalla scuola regolare, è compito dei poteri pubblici di mettere in atto le misure necessarie. Per questa ragione è importante che il pilotaggio e la gestione delle diverse modalità

d'insegnamento – regolare e speciale – siano nella misura del possibile attribuite alla stessa direzione. Occorre nuovamente rammentare che in questo ambito, in seguito alla NPC, si passa per il settore della pedagogia speciale da un sistema assicurativo ad uno formativo per il quale l'autorità cantonale preposta all'educazione pubblica deve assumere piena e completa responsabilità.

La LDis della Confederazione impone ai cantoni di promuovere l'integrazione dei fanciulli e degli adolescenti disabili nella scuola regolare (art. 20, cpv. 2, vedi pag.3) e questa imposizione è riaffermata alla lett. b). La soluzione della separazione non deve essere necessariamente privilegiata; all'opposto le misure integrative devono avere la precedenza nella misura in cui il benessere e le prospettive di sviluppo del bambino o del giovane possono trarne beneficio. Questa imposizione considera in modo ottimale il principio della proporzionalità che deriva dal diritto pubblico. Parallelamente la promozione dell'integrazione non può fare astrazione dal contesto scolastico e deve pure prendere in considerazione le possibilità e le difficoltà legate all'organizzazione locale dell'istituto scolastico e alle incidenze sull'ambiente (gruppo classe, risorse umane, organizzazione oraria e materiale, problemi tecnici), in modo da evitare ogni situazione ingestibile o estremamente problematica per l'istituto scolastico.

L'art. 62, cpv. 2, Cst garantisce la gratuità dell'istruzione di base nelle scuole pubbliche. Lo stesso vale evidentemente anche per le offerte di pedagogia speciale e questo coerentemente con l'indicazione menzionata alla lett. a) del presente articolo. Analogamente alle strutture diurne che esistono nella scuola regolare (si veda il commento dell'art. 11 cpv. 2 del concordato HarmoS), il principio di gratuità indicato alla lettera c) non è applicabile ai costi dei pasti e della presa a carico nelle strutture diurne o con internato. In questi casi può essere richiesta una partecipazione finanziaria da parte dei detentori dell'autorità parentale.

Infine, alla lettera d), si prevede esplicitamente che i detentori dell'autorità parentale siano coinvolti nella procedura decisionale che consente di determinare l'offerta corrispondente ai bisogni del bambino o del giovane secondo la procedura definita dall'art. 6. Il diritto di ricorso per gli aventi diritto e per i detentori dell'autorità parentale è definito dalla legislazione cantonale sulle procedure amministrative. Il ricorso contro una decisione cantonale definitiva può essere interposto nel quadro di una procedura di diritto pubblico presso il Tribunale federale. Trattandosi di offerte di pedagogia speciale viene meno la competenza del Tribunale federale delle assicurazioni.

I principi di uguaglianza davanti alla legge e di pari opportunità sono parte integrante dei diritti fondamentali sanciti dall'art. 8 della Costituzione federale e non necessitano di essere qui richiamati. Ciò vale pure per i principi definiti dalla Legge sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili che precisa in particolare che *“vi è svantaggio quando i disabili, nei confronti dei non disabili, sono trattati diversamente di diritto o di fatto e, senza giustificazione oggettiva, ne subiscono un pregiudizio oppure quando non è prevista una diversità di trattamento necessaria a ristabilire un'uguaglianza di fatto fra i disabili e i non disabili”*. La pedagogia speciale richiede correttamente una diversità di trattamenti e un adattamento delle modalità pedagogiche, segnatamente un sostegno conseguente per i bambini e i giovani che necessitano di bisogni educativi particolari.

II. Diritto alla pedagogia speciale

Nell'intento di assicurare senza alcun equivoco il principio di uguaglianza di fronte alla legge è essenziale che i cantoni firmatari si accordino sul modo di definire il diritto alle misure di pedagogia speciale.

Fatta astrazione delle fonti di finanziamento, è la nozione di diritto alle misure di pedagogia speciale che caratterizza la principale differenza tra il regime derivante dalla NPC e quello definito finora dall'AI. Nella terminologia amministrativa i bambini e i giovani in situazione di handicap non avranno più lo statuto di assicurato ma quello di allievo. Precedentemente, e in conformità alla logica assicurativa, delle distinzioni erano fatte tra invalidità riconosciute e invalidità non riconosciute secondo il diritto AI.

Per alcune misure di sostegno o di terapia potevano ad esempio coesistere le due nozioni che richiedevano delle procedure di finanziamento differenziate secondo le casistiche. Conseguentemente alla NPC i cantoni dovranno coprire integralmente i costi della pedagogia speciale. È per questo motivo che, nel quadro del presente accordo, la definizione del diritto alle misure di pedagogia speciale deve pure essere unificata e semplificata.

Art. 3 Beneficiari

Dalla nascita all'età di venti anni compiuti, i bambini e i giovani che risiedono in Svizzera hanno diritto a misure appropriate di pedagogia speciale a condizione che:

- a. prima della scolarizzazione: se è accertato uno sviluppo limitato o compromesso o se, verosimilmente, non potranno seguire una scolarizzazione regolare senza un sostegno specifico;**
- b. durante la scuola obbligatoria: se è accertato che sono ostacolati nelle loro possibilità di sviluppo e di formazione al punto da non potere o non più poter seguire l'insegnamento nella scuola regolare senza un sostegno specifico, oppure quando un altro bisogno educativo particolare è stato accertato.**

La scuola pubblica è accessibile a tutti gli allievi che risiedono in Svizzera e lo stesso vale per le offerte di pedagogia speciale. La Costituzione federale stabilisce il limite d'età di 20 anni compiuti come precedentemente fissato dall'art. 19 LAI. Da un lato, il settore della pedagogia speciale s'indirizza in questo modo sull'accesso all'offerta formativa secondo i principi validi per la scuola regolare (per quanto riguarda ad esempio il luogo di soggiorno e il domicilio legale) e, dall'altro, sui principi derivanti dalla LAI per quanto riguarda i limiti d'età (quando i "18 anni" – criterio per la maggior età - sarebbe stato il più appropriato).

L'art.3 distingue due momenti di questo percorso, cioè prima e durante la scolarità obbligatoria. È opportuno rilevare che i bambini con bisogni educativi particolari non hanno sempre l'età media abituale corrispondente al grado scolastico che frequentano o agli obiettivi formativi corrispondenti (ad esempio il livello secondario I per un giovane di 20 anni).

Nella prima infanzia (*lett. a*) sono soprattutto i pediatri che identificheranno un eventuale problema legato allo sviluppo del bambino e ne informeranno i genitori. Fatta astrazione di eventuali misure mediche, un'educazione precoce speciale può essere assicurata prima dell'inizio della scuola direttamente a domicilio o, se del caso, presso degli ambulatori. È possibile, attraverso un lavoro preventivo, identificare prima della scolarizzazione i bisogni educativi particolari che possono giustificare delle misure appropriate di pedagogia speciale per far fronte a determinati ritardi o a difficoltà constatate nello sviluppo di un bambino. Simili misure hanno pure l'obiettivo di preparare il bambino al successivo ingresso nella scolarità.

Nella scolarità obbligatoria (*lett. b*) si tratta di permettere ai bambini e ai giovani che incontrano degli ostacoli al loro sviluppo e alla loro formazione di disporre di un sostegno adeguato per poter seguire una formazione in una scuola regolare o in una struttura scolastica idonea. I bisogni educativi particolari possono coprire un largo spettro di situazioni che vanno oltre la nozione classica di handicap. Evidentemente questi ostacoli o questi bisogni devono essere chiaramente constatati e identificati dai servizi psicologici o di medicina scolastica interessati e autorizzati che devono associare a questo processo i detentori dell'autorità parentale (cfr. art.2 lett. d).

Dopo la scuola obbligatoria i giovani, i cui ostacoli allo sviluppo o alla formazione non impediscono l'accesso a una formazione, hanno diritto, secondo l'art. 16 LAI, a un sostegno nel quadro di una prima formazione professionale o generale del grado secondario II. Per i giovani ai quali l'invalidità è riconosciuta in base al diritto federale questo articolo assicura la presa a carico delle spese supplementari derivanti da questa situazione di handicap secondo i dettagli menzionati dall'art. 5 dall'ordinanza di applicazione⁹ (OAI). Quest'ultimo precisa al primo capoverso che questo principio dell'AI vale pure per l'intero grado secondario II, segnatamente per i licei e per le scuole di cultura generale¹⁰. In alcuni casi – al di là delle misure AI, altre misure possono essere applicate¹¹ come quelle previste dalla Legge del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale¹¹ (art. 18,53 e 55 LFPr). Nella pratica la Confederazione assumerà ancora la maggior parte delle spese supplementari per i giovani che possono seguire una formazione del grado secondario II.

I cantoni potrebbero pure trovarsi confrontati, in alcuni casi, con la presenza di un bisogno educativo particolare non considerato come handicap dalla LAI e quindi non coperto finanziariamente in base all'art. 16 LAI. Altro problema prevedibile: una formazione postobbligatoria, spesso iniziata a un'età maggiore da un giovane con bisogni educativi particolari, potrebbe prolungarsi oltre i 20 anni compiuti. Il concordato non prende in considerazione né una né l'altra di queste situazioni e ogni cantone conserva un margine completo di apprezzamento per il trattamento di questi casi individuali.

⁹ RS 831.201

¹⁰ L'art. 16 AI ha il seguente tenore: Prima formazione professionale

¹¹ *Gli assicurati, che non hanno ancora esercitato alcuna attività lucrativa e che a cagione della loro invalidità incontrano notevoli spese suppletive per la prima formazione professionale, hanno diritto alla rifusione di siffatte spese, se tale formazione confà alle loro attitudini.*

Mentre l'art. 5 OAI, cpv. 1, precisa quanto segue :

¹¹ *È considerato prima formazione professionale ogni tirocinio o avviamento professionale, come anche l'istruzione conseguita nelle scuole medie, professionali o nelle università, dopo che l'assicurato abbia frequentato le scuole pubbliche o speciali, e la preparazione professionale a un lavoro ausiliario od a un'attività in laboratorio protetto.*

¹¹ RS 412.10

III. Definizione dell'offerta di base della pedagogia speciale

Nel quadro della NPC l'art. 19 della Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità e l'art. 8 dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità sono abrogati. Per questo motivo è importante che i cantoni s'intendano nel quadro di un accordo intercantonale per risolvere in base ad un processo comune le disposizioni finora regolate dal diritto federale che determinano *“le misure di formazione scolastica speciale e in favore degli assicurati educabili che non hanno compiuto 20 anni”*.

A questo proposito il presente accordo definisce qual è l'offerta di base di pedagogia speciale che i cantoni firmatari s'impegnano ad assicurare in ogni caso (offerta minima). Nel quadro del proprio concetto cantonale di pedagogia speciale ogni cantone resta ovviamente libero di mantenere o aggiungere e di ampliare il catalogo delle prestazioni assicurate. Secondo i casi, e se necessario, l'organizzazione dell'offerta di base deve essere garantita attraverso delle collaborazioni sul piano regionale, essendo ogni cantone tenuto a garantire un'offerta appropriata ma non necessariamente all'interno del proprio territorio.

Art. 4 Offerta di base

¹L'offerta di base della pedagogia speciale comprende:

- a. la consulenza e il sostegno, l'educazione precoce speciale, la logopedia e la psicomotricità;**
- b. le misure di pedagogia speciale nella scuola regolare o nella scuola speciale, così come**
- c. la presa a carico in strutture diurne o a carattere residenziale in un istituto di pedagogia speciale.**

²I cantoni assumono l'organizzazione dei trasporti necessari e i relativi costi per i bambini e i giovani in situazione di handicap che non possono spostarsi con i propri mezzi dal domicilio alla scuola e/o all'ambulatorio.

L'offerta di base comprende essenzialmente tre generi d'intervento (ai quali si aggiunge la presa a carico dei trasporti) che possono concretizzarsi secondo modalità assai diverse.

Un insieme di misure preparatorie alla formazione e all'educazione contempla sia la consulenza e il sostegno assicurati ai genitori e alle persone coinvolte (sin dai primi anni e oltre se necessario, in particolare a dipendenza di alcune forme di handicap) sia le misure di educazione precoce speciale, di logopedia e di psicomotricità (*lett.a*). L'educazione precoce speciale, che interviene spesso nel contesto familiare ed è anche definita “servizio ortopedagogico itinerante (SOI), raramente era inserita nel dipartimento dell'educazione pubblica: lo sarà però in futuro alla stessa stregua degli altri aspetti dell'offerta di pedagogia speciale. La sua frontiera con la scuola dell'obbligo è fluttuante ; per questo motivo spetta ai cantoni definire le competenze e le interazioni nella loro legislazione. Occorre rammentare che il concordato HarmoS fissa l'inizio della scuola obbligatoria a quattro anni compiuti al 31 luglio, ma le competenze del personale specializzato sui bambini dovrebbero estendersi dalla nascita fino a due anni al massimo dopo l'inizio dell'obbligo scolastico. L'anticipo dell'inizio della scuola obbligatoria non significa per tutti i

casi una riduzione della durata dell'educazione precoce speciale. Spetta ai cantoni definire nel loro concetto cantonale quelle che sono le misure pedagogiche adottate e qual è la ripartizione delle responsabilità alla scuola dell'infanzia o al ciclo elementare tra educatori, il personale docente e altri eventuali operatori specializzati.

La formazione e la presa a carico coprono diverse misure di pedagogia speciale assicurate in una scuola regolare, e ciò sia a titolo puntuale o regolare oppure in modo più intensivo o permanente, per permettere l'integrazione del bambino o del giovane in una classe regolare o, se del caso, delle offerte in una scuola speciale (*lett. b*).

In alcuni cantoni esistono, secondo forme diverse, classi speciali all'interno di scuole regolari nelle quali si accolgono in gruppi a effettivi ridotti gli allievi che presentano alcuni bisogni educativi particolari. Questa opzione spetta come in passato alla libertà organizzativa propria ad ogni cantone.

Infine un terzo gruppo di misure ha per scopo di permettere la formazione e l'educazione nelle situazioni di maggior disabilità (*lett. c*). Esso prevede la presa a carico in istituzioni siano esse diurne (con pranzo, presa a carico e cure) o residenziali (internato).

Nella terminologia uniforme prevista all'art. 7 cpv. 1 i diversi aspetti delle offerte di pedagogia speciale sono definiti in maniera più dettagliata. Questa terminologia rappresenta un allegato al presente concordato e i cantoni firmatari sono tenuti a farne riferimento (cfr. art. 1 lett. c). I cantoni firmatari fruiscono per il resto di una totale libertà organizzativa nell'attuazione di questi aspetti, ritenuto il rispetto degli standard di qualità previsti per il riconoscimento dei prestatori (si vedano i commenti dell'art.7).

Analogamente ai contributi versati finora dall'AI si aggiungono pure, fra le prestazioni incluse nell'offerta di base, l'organizzazione e il finanziamento dei trasporti necessari. La formulazione del cpv. 2 lascia ai cantoni la libertà di definire a chi spetta questo compito.

Si tratta quindi non solo della presa a carico dei costi ma pure dell'organizzazione formale dei trasporti. Nel caso specifico ciò deve permettere una certa razionalizzazione e la presa in considerazione delle condizioni locali e dei condizionamenti posti dalla situazione di handicap, dall'età del bambino o del giovane interessato e anche dalle specificità del tragitto.

Art. 5 Misure supplementari

¹Qualora i provvedimenti applicati prima dell'inizio della scolarità o nell'ambito della scuola regolare risultino insufficienti, una decisione riguardante l'attribuzione di misure supplementari deve essere presa in seguito all'accertamento dei bisogni individuali.

²Le misure supplementari si caratterizzano per alcuni o per l'insieme dei seguenti criteri:

- a. una lunga durata;**
- b. una forte intensità;**
- c. un'alta specializzazione dell'operatore che le applica, così come**
- d. delle conseguenze sensibili sulla quotidianità, sull'ambiente sociale e sul percorso di vita del bambino o del giovane.**

Il concordato inserisce con questa disposizione una distinzione nuova e importante. Finora il sistema di finanziamento dell'AI stabiliva delle categorie sulla base di criteri medici prescrittivi e attribuiva delle misure individuali, segnatamente delle misure di pedagogia speciale definite caso per caso sulla base di una diagnosi (si rammenta che le misure collettive ricoprivano i sussidi ai crediti di costruzione e di gestione delle infrastrutture). L'accordo intercantonale si distanzia, come precedentemente richiamato, da questo approccio puramente terapeutico centrato sull'invalidità e sull'individuo. Esso considera inoltre che un bambino o un giovane beneficia frequentemente di una combinazione di "misure scolastiche globali" (basate sulle risorse attribuite a livello di istituto scolastico) e di " misure individuali specifiche" (che implicano un sostegno o un intervento specifico nel contesto scolastico). Da parte sua l'AI non aveva la possibilità di coprire le misure a livello della classe o della scuola e prendeva a carico solo "delle misure supplementari di pedagogia speciale".

L'handicap non è più considerato oggi come un fenomeno statico ma come un processo in interazione continua tra l'individuo e l'ambiente.

Per contro la grande diversità dei criteri e delle procedure in vigore finora non fornisce più una visione d'insieme ed è quindi importante applicare dei criteri uniformi per assicurare una più grande uguaglianza di trattamento.

Evidentemente le diagnosi mediche per gli handicappati ciechi e deboli di vista, sordi e deboli d'udito o per coloro che hanno un grave handicap fisico ,dei deficit cognitivi o delle gravi difficoltà di eloquio o di percezione resteranno anche in futuro degli indicatori che giustificano una certa offerta appropriata di pedagogia speciale.

Il fatto che non ci saranno più due fonti di finanziamento (Confederazione + cantone), ma che il cantone diventa ,nel quadro della NPC, pienamente responsabile dell'attribuzione e della gestione delle risorse, porta a ridefinire le differenti intensità delle misure di pedagogia speciale. Generalmente si considerano in alcuni cantoni due gradi di misure: quelle a bassa soglia e quelle ad alta soglia. Questa dicitura non è ripresa a livello nazionale e l'art. 5 introduce oramai la nozione di " misure supplementari" di pedagogia speciale.

La gestione dell'offerta di pedagogia speciale si basa in gran parte sull'adozione delle misure generalmente disponibili negli istituti scolastici. Un bambino beneficerà durante alcuni mesi o anni di un apporto puntuale di logopedia o di psicomotricità, sarà preso in cura da uno psicologo scolastico, riceverà un'assistenza tecnica o personale per far fronte ad un handicap visivo, uditivo o di altro genere. Le conseguenti decisioni saranno adottate nell'ambito del funzionamento abituale della scuola in base a delle responsabilità chiaramente attribuite. Le misure corrispondenti possono rivelarsi da subito o con il tempo insufficienti. Questa situazione dipende fortemente da una scelta deliberata di ripartizione dei mezzi e varia da un cantone all'altro a dipendenza che vi sia rafforzamento dell'autonomia degli istituti e delle loro capacità d'intervento o sforzo di concentrazione. Vi è dunque una differenza possibile fra i cantoni. Non ci può invece essere carenza d'intervento in rapporto ai bisogni educativi particolari di un bambino o di un giovane. Quando dei bisogni di una certa ampiezza non possono essere soddisfatti in base all'offerta disponibile si rende necessaria una valutazione approfondita dei bisogni individuali. Una simile analisi rappresenta una preventiva condizione indispensabile ad ogni decisione concernente l'attribuzione di misure più incisive, più lunghe, più esigenti o più stigmatizzanti e alle quali devono essere associati i detentori dell'autorità parentale.

L'art. 5 cpv. 1 indica la necessità di una simile valutazione dei bisogni individuali prima di poter decidere l'attribuzione di misure supplementari di pedagogia speciale. Quest'ultime si distinguono secondo quattro caratteristiche enunciate *al cpv.2*. Esse si combinano spesso fra loro a dipendenza che le misure supplementari di pedagogia speciale debbano prolungarsi su più mesi

o anni (*lett. a*), che richiedano degli interventi più o meno regolari e intensivi (*lett.b*), che il personale preposto debba essere al beneficio di una specializzazione e/o di un'esperienza particolare, ad esempio psicomotricista esperta in un aspetto preciso dell'intervento (*lett.c*), o che ne derivino – a dipendenza della soluzione adottata - delle conseguenze relativamente pesanti o stigmatizzanti (mezzi ausiliari, soggiorno in istituto o allontanamento dal nucleo familiare) (*lett.d*). Nella maggior parte dei casi l'attribuzione delle misure supplementari di pedagogia speciale avrà pure delle conseguenze più o meno pesanti sui costi, quest'ultimi non rappresentando tuttavia un criterio a se stante in base al cpv. 2.

È quindi necessario che le procedure decisionali relative all'attribuzione delle misure di pedagogia speciale siano chiaramente definite: è quanto si precisa nell'articolo che segue.

Art. 6 *Attribuzione delle misure*

¹I cantoni concordatari designano le autorità competenti incaricate dell'attribuzione delle misure di pedagogia speciale.

²Le autorità competenti per l'attribuzione delle misure di pedagogia speciale designano i prestatori delle prestazioni.

³La determinazione dei bisogni individuali prevista dall'art. 5 cpv. 1, avviene nell'ambito di una procedura di valutazione standard, affidata dalle autorità competenti a dei servizi incaricati della valutazione distinti dai prestatori.

⁴La pertinenza delle misure attribuite è riesaminata periodicamente.

Innanzitutto l'*art. 6* precisa che il diritto effettivo alle offerte di pedagogia speciale deve potersi fondare su una decisione formale derivante da una procedura definita secondo il diritto cantonale (cpv. 1).

Secondariamente i cantoni, designando i prestatori dei servizi (per il tramite delle autorità definite dal cpv. 1), limitano la libera scelta attribuita ai detentori dell'autorità parentale, senza per questo privarli del diritto, accordato all'art. 2 lett.d, di essere associati alle decisioni (cpv.2). In questo modo i cantoni assicurano un miglior controllo e applicano pure gli standard di qualità definiti dalla CDPE (si veda qui di seguito il commento dell'art.7). Sulla base del diritto il cantone ha il dovere di proporre l'offerta corrispondente di pedagogia speciale, ma il prestatario non può essere necessariamente scelto dai detentori dell'autorità parentale. Ogni cantone può così lavorare con i prestatori da esso riconosciuti e accreditati e ciò anche nell'ambito della collaborazione definita da associazioni comunali o regionali o su scala intercantonale. I cantoni possono esercitare un miglior controllo su questi prestatori sulla base dei criteri di qualità adottati dalla CDPE (si veda qui di seguito il commento dell'art. 7).

In terzo luogo una procedura di valutazione standard per la determinazione dei bisogni individuali deve permettere di migliorare il pilotaggio del sistema e di limitare il rischio d'esplosione dei costi. Si tratta in particolare di applicare in modo sistematico il principio del doppio parere – almeno nella misura del possibile poiché possono sussistere certe eccezioni – attribuendo la valutazione diagnostica a un servizio o a un centro di competenza che non è preposto ad assicurare in seguito le prestazioni ritenute necessarie. Si tratta di assicurare la neutralità di questo esame evitando l'auto attribuzione dei mandati terapeutici ed educativi. I servizi di valutazione (uno o più per cantone) sono designati e mandati direttamente dalle autorità competenti. Questa procedura tiene conto non solo del soggetto ma anche del contesto familiare, sociale ed educativo. Essa deriva da una valutazione globale che fa riferimento alle nuove classificazioni internazionali, in particolare alla *Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute* (ICF) e alla sua versione per bambini e adolescenti (ICF-CY) che sono state entrambe adottate dall'Organizzazione mondiale della sanità.

Infine si conviene, *al cpv. 4*, che le misure attribuite a un bambino o a un giovane siano obbligatoriamente oggetto di un riesame periodico in modo da verificare se sono ancora pertinenti, vale a dire sufficienti, necessarie e giustificate. Degli adattamenti dovranno verosimilmente essere previsti al termine di una certa scadenza variabile in base a ogni situazione. I cantoni sono dunque tenuti a prevedere queste valutazioni periodiche nel loro concetto cantonale di pedagogia speciale.

IV. Strumenti d'armonizzazione e di coordinazione

Analogamente all'accordo intercantonale sull'armonizzazione della scolarità obbligatoria, l'accordo sulla collaborazione nel settore della pedagogia speciale enumera pure gli strumenti d'armonizzazione, d'assicurazione e di sviluppo della qualità assicurabili nell'insieme dei cantoni concordatari.

Art. 7 Strumenti comuni

¹I cantoni concordatari utilizzano nelle loro legislazioni, nei loro concetti e nelle loro pratiche del settore della pedagogia speciale e nelle direttive corrispondenti

- a. una terminologia comune;
- b. degli standard uniformi di qualità in materia di prestazioni, e
- c. una procedura standard di valutazione per determinare i bisogni individuali, secondo l'art. 6 cpv. 3.

²La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) è responsabile dello sviluppo e della validazione scientifica degli strumenti comuni definiti al cpv. 1. A questo scopo essa consulta le organizzazioni nazionali mantello dei docenti, dei genitori e degli istituti per bambini e giovani in situazione di handicap.

³Gli strumenti comuni sono approvati dall'Assemblea plenaria della CDPE con una maggioranza di due terzi dei suoi membri. La loro revisione è svolta dai cantoni concordatari secondo una procedura analoga.

⁴L'offerta di base in pedagogia speciale è inclusa nel monitoraggio nazionale del sistema educativo.

Il cpv. 1 specifica i tre strumenti di base che dovranno sostenere la coordinazione e la qualità nell'offerta e le prestazioni di pedagogia speciale:

- Ci si aspetta dai cantoni concordatari che utilizzino nella loro legislazione e nel loro concetto cantonale di pedagogia speciale (previsto dalle disposizioni della Costituzione federale, come a commento dell'art. 15), una *terminologia comune* definita dalla CDPE. La formulazione dei concetti della pedagogia speciale svizzera è stata finora ampiamente influenzata dall'AI. L'abrogazione degli art. 19,73 e 74 cpv. 1 lett. d) LAI apre quindi la via ad una terminologia più moderna e a una classificazione che entrambe devono rispondere a diversificate esigenze.

- L'accordo contiene il principio secondo il quale i cantoni definiscono degli *standard di qualità* considerati ,da un lato, come dei criteri di base che permettono di rilasciare ai prestatori le autorizzazioni di praticare e, dall'altra , come dei criteri di riferimento nelle convenzioni intercantionali. Questi standard di qualità sono degli strumenti destinati ad essere utilizzati dai cantoni per il riconoscimento dei prestatori (scuole,istituzioni,servizi,terapeuti,ecc.) e contribuiscono parallelamente alla collaborazione intercantionale.
- Lo strumento principale voluto dalla CDPE consiste in una procedura standard che permette di stabilire un'analisi approfondita dei bisogni individuali al termine di una valutazione globale con lo scopo di definire l'offerta più idonea ai bisogni educativi particolari del bambino o del giovane interessato. Nel sistema AI la diagnosi era calibrata sulla persona. Sotto l'influsso della “ *Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute*” (ICF) sviluppata dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), la diagnosi dovrebbe essere ampliata e prendere in considerazione il contesto della persona interessata come pure la sua partecipazione alle attività sociali. Numerosi lavori sono già stati elaborati in Svizzera o all'estero e possono contribuire alla messa a punto di una simile procedura in ognuno dei cantoni. A questo proposito la CDPE, in stretta collaborazione con il Centro svizzero di pedagogia speciale, ha incaricato degli specialisti e dei gruppi di accompagnamento. Sviluppata nel corso del 2007 e 2008 e verificata nel corso di una fase pilota che ha interessato alcuni cantoni e istituzioni, questa procedura uniforme dovrebbe essere messa a disposizione dei cantoni nell'autunno del 2009.

Il cpv. 2 prevede che , come nell'ambito di HarmoS, la CDPE proceda allo sviluppo di questi tre strumenti assicurandosi della loro fiabilità e della loro validità sulla base di lavori scientifici. La CDPE consulterà pure su questi tre temi le organizzazioni nazionali mantello dei docenti, dei genitori e degli istituti attivi nella pedagogia speciale. Questo processo ha già avuto luogo nel corso del 2007 per i primi due strumenti menzionati (cpv. 1 lett. a) e b).

Il cpv. 3 richiede che gli strumenti siano adottati dall'Assemblea plenaria con almeno una maggioranza dei due terzi dei suoi membri, in modo che i cantoni possano disporne ,ancor prima dell'entrata in vigore del concordato, nell'ambito dell'elaborazione del loro concetto cantonale. Ciò è stato il caso per la terminologia comune e gli standard di qualità, approvati il 25 ottobre 2007 unitamente al concordato, mentre proseguono i lavori relativi alla procedura di valutazione standard per la determinazione dei bisogni individuali. In seguito, una volta entrato in vigore l'accordo, spetta alla Conferenza dei cantoni concordatari la responsabilità di procedere alle future revisioni o agli adattamenti di questi strumenti.

Il cpv. 4 rammenta infine che la pedagogia speciale è da considerare nell'ambito del monitoraggio nazionale del sistema educativo (cfr. art. 10 cpv. 1 dell'accordo intercantionale sull'armonizzazione della scolarità obbligatoria). Si tratta in particolare di migliorare le basi statistiche, oggi assai lacunose in seguito all'assenza di una terminologia stabile e sufficientemente comune. Delle analisi sul finanziamento e sull'efficacia delle diverse misure di pedagogia speciale dovranno inoltre permettere alle istanze cantonali di rafforzare le capacità di pilotaggio. A partire da questi dati e in connessione con la valutazione dell'efficacia della scolarità obbligatoria sulla base degli standard di formazione (cfr. art. 10 cpv. 2 del concordato HarmoS sopramenzionato), delle analisi potranno pure essere sviluppate sull'insegnamento e in rapporto agli obiettivi di apprendimento (cfr. art. 8 qui di seguito).

Art. 8 Obiettivi d'apprendimento

I livelli d'esigenza nel settore della pedagogia speciale sono adattati a partire dagli obiettivi d'apprendimento previsti nei piani di studio e negli standard di formazione della scuola regolare e considerano i bisogni e le capacità individuali del bambino e del giovane.

L'art. 8 prevede che non sia elaborato nessun nuovo piano degli studi per il settore della pedagogia speciale. I livelli d'esigenza corrispondenti saranno stabiliti, con riferimento agli obiettivi di apprendimento e agli standard di formazione stabiliti per la scuola regolare, tenendo in considerazione le situazioni individuali assai diverse di ogni allievo interessato.

L'armonizzazione della scolarità obbligatoria a livello nazionale si sviluppa attualmente attraverso l'armonizzazione dei suoi obiettivi – fissati per alcune discipline in termini di standard sulla base di modelli di competenza – come pure con la valutazione del grado raggiunto da questi standard nella globalità del sistema.

Conformemente al principio di sussidiarietà i piani di studio e i metodi d'insegnamento devono essere elaborati e coordinati a livello delle regioni linguistiche poiché esistono fra quest'ultime delle differenze importanti sui piani pedagogico e culturale come pure in materia di programmi. Conseguentemente l'adozione degli obiettivi d'apprendimento così come definita in questo articolo terrà conto di questi sviluppi regionali (cfr. art. 7 e 8 del concordato HarmoS).

Non si tratta quindi all'art. 8 di sviluppare in termini di apprendimento e di risultato degli standard supplementari al di fuori del contesto dell'insegnamento regolare. L'intero accordo parte dall'idea che i bambini e i giovani che beneficiano delle prestazioni di pedagogia speciale siano degli allievi che abbiano dei bisogni educativi particolari. Secondo questi bisogni, e il tipo di misure che richiedono, saranno quindi precisati e adattati i livelli di esigenza in riferimento a quelli della scuola regolare, in particolare in funzione degli standard nazionali di formazione che saranno già stati definiti per alcune discipline. In questo modo sarà sempre più comodo misurare le possibilità di sviluppo, d'integrazione e i risultati scolastici in rapporto al quadro delle competenze di base richiesto per la totalità degli allievi.

Art. 9 Formazione dei docenti e del personale della pedagogia speciale

¹La formazione iniziale dei docenti e del personale della pedagogia speciale operanti con i bambini e i giovani si basa sui regolamenti di riconoscimento della CDPE o sul diritto federale.

²I cantoni concordatari lavorano assieme allo sviluppo di un'offerta adeguata di formazione continua.

Come avveniva già in precedenza in base alle norme dell' Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) e nel quadro dell'Al, i cantoni manterranno nel loro concetto cantonale di pedagogia speciale delle esigenze in termini di qualifiche dei docenti e del personale sia per gli istituti pubblici sia – sulla base dei contratti di prestazione – per le istituzioni private.

Le esigenze in materia di qualifiche del personale attivo presso i bambini e i giovani con bisogni educativi particolari devono essere adattate all'offerta di base della pedagogia speciale. Le formazioni iniziali per il personale docente oggetto del cpv. 1 sono state integrate in larga misura negli ultimi anni nelle alte scuole pedagogiche. La CDPE ha regolamentato le condizioni minime di riconoscimento dei diplomi cantonali per la pedagogia curativa scolastica, la logopedia e la psicomotricità. La formazione per l'educazione precoce speciale finora non è mai stata regolamentata, ma lo sarà in seguito all'adozione del presente concordato e con la revisione totale del regolamento del 27 agosto 1998 concernente il riconoscimento dei diplomi in pedagogia curativa scolastica.

Altre professioni possono essere chiamate ad operare nel settore della pedagogia speciale, il più delle volte in base a dei diplomi ottenuti nelle SUP salute – sociale -arti o a dei certificati ottenuti nelle scuole professionali superiori, titoli i cui regolamenti e le procedure di riconoscimento sono disciplinati dal diritto federale. Alcune attività professionali corrispondono a delle specializzazioni acquisite con delle formazioni complementari o nel quadro di formazioni post-grado. Per quest'ultime dei criteri relativi alle qualifiche professionali del personale specializzato si ritrovano pure negli standard di qualità previsti dall'art. 7.

Le formazioni nel settore dell'insegnamento speciale hanno come profili di competenze quelli dei generalisti. In queste formazioni sono integrati dei temi importanti per l'handicap sensoriale, i disturbi comportamentali o quelli di apprendimento. Precedenti formazioni specifiche, come ad esempio "insegnante per deficienti mentali" o "terapeuta per la dislessia e la discalculia", sono state integrate nelle formazioni di pedagogia curativa o di logopedia.

L'educazione precoce speciale sarà pure integrata nel novero delle formazioni del settore della pedagogia speciale riconosciute dalla CDPE. Si prevede d'inserirla come orientamento specifico in un nuovo regolamento sul riconoscimento dei diplomi nel settore della pedagogia speciale. Come segnalato precedentemente il regolamento del 27 agosto 1998 concernente il riconoscimento dei diplomi in pedagogia curativa scolastica è oggetto di revisione completa. Il nuovo regolamento sul riconoscimento dei diplomi nel settore della pedagogia speciale dovrebbe poter essere approvato nella primavera del 2008.

Occorre comunque rammentare che il riconoscimento di un diploma di formazione a livello nazionale non rappresenta per i titolari né una garanzia d'assunzione nei cantoni né la presa a carico automatica delle prestazioni che i possessori sarebbero in grado di assicurare nel quadro dell'offerta di base in pedagogia speciale. Il possesso di un diploma riconosciuto dalla CDPE assicura – in base all'art. 8 dell'accordo intercantionale del 18 febbraio 1993 sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali¹² - un diritto paritario in tutti i cantoni e in vista di accedere all'esercizio della professione. Il presente concordato, come pure la terminologia allegata, non presentano alcuna lista di professioni che possono intervenire nell'offerta di base in pedagogia speciale.

¹² Raccolta delle basi giuridiche della CDPE, cifra 4.1

La formazione continua del personale in pedagogia speciale va integrata nell'offerta delle scuole universitarie. Rimane indispensabile mantenere la collaborazione con la pratica, le associazioni specializzate e i centri di competenza attivi in questo campo. Numerose formazioni – precedentemente finanziate dall'AI – raccolgono un numero ridotto di studenti. Esse rimangono comunque indispensabili poiché queste formazioni rispondono innanzitutto a delle tipologie particolari di handicap o di prestazioni. Il cpv. 2 richiama una stretta collaborazione intercantonale nell'intento di assicurare in modo razionale e coordinato un'offerta appropriata di formazione continua.

Art. 10 Ufficio cantonale di collegamento

Ogni cantone concordatario designa all'intenzione della CDPE un ufficio cantonale di collegamento per tutti gli aspetti relativi alla pedagogia speciale.

Nell'intento di assicurare l'attuazione dell'accordo intercantonale e l'auspicata coordinazione, i cantoni designano un ufficio cantonale di collegamento per tutti gli aspetti relativi alla pedagogia speciale. Esiste già in ognuna delle quattro regioni della CDPE un gruppo o una conferenza di responsabili dell'educazione speciale, spesso legati da una prolungata e intensa cooperazione. Si tratta attraverso l'ufficio di collegamento di proseguire e di coltivare questi scambi e collaborazioni nel nuovo contesto definito dall'accordo. Il Segretariato generale della CDPE e il Centro svizzero di pedagogia speciale sosterranno in modo appropriato questa collaborazione.

Art. 11 Prestazioni fuori cantone

Il finanziamento delle prestazioni, a carattere residenziale o in esternato, fornite dagli istituti di pedagogia speciale ubicati fuori cantone si basa sulla Convenzione intercantonale relativa alle istituzioni sociali (CIIS).

La Convenzione intercantonale relativa alle istituzioni sociali¹³ (CIIS), adottata il 13 dicembre 2002 dalla Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali ed entrata in vigore il 1° gennaio 2006, è strutturata anche per servire di base per gli scambi intercantonali nel settore della pedagogia speciale. Si trattava quindi di non prevedere un altro accordo intercantonale ma piuttosto di stabilire all'interno della convenzione esistente delle disposizioni che regolassero amministrativamente e, soprattutto, finanziariamente i collocamenti fuori cantone per i beneficiari secondo il presente accordo.

È quindi stato sufficiente sviluppare nel contesto dell'art. 2 della CIIS il settore D, definito con la marginale *d'istituzioni di formazione scolastica speciale in strutture diurne* (in base all'art. 4 cpv. 1 lett. a del presente accordo), come pure il settore A per le istituzioni residenziali (in base all'art. 4 cpv. 1 lett. c del presente accordo) che risultano ora così precisati nella CIIS:

¹³ Raccolta delle basi giuridiche della CDPE, cifra 3.2.1.

Art. 2 cpv. 1 : *La CIIS concerne le istituzioni dei seguenti settori:*

A Le istituzioni con internato che, sulla base della legislazione federale o cantonale, accolgono delle persone fino a 20 anni compiuti o al più tardi fino al termine della loro prima formazione a condizione che esse siano state ammesse o collocate in un'istituzione prima di raggiungere la maturità.(...)

D Istituzioni di formazione scolastica speciale in strutture diurne:

a) le scuole speciali per l'insegnamento, la consulenza e il sostegno, compresi la formazione scolastica speciale integrativa come pure la presa a carico diurna purché questa prestazione sia assicurata dall'istituzione;

b) i servizi d'educazione precoce per bambini in situazione di handicap o che ne sono minacciati;

c) i servizi pedagogico-terapeutici per la logopedia e la psicomotricità, nella misura in cui queste prestazioni non figurano nell'offerta della scuola regolare.

Questo adattamento della CIIS è stato approvato dal Comitato della Conferenza CIIS il 14 settembre 2007 in seguito ai lavori e alla consultazione ai quali è stata associata la CDPE. Il principio del luogo di dimora vale non solo per la scuola regolare ma anche per l'istituto di pedagogia speciale, ciò che è considerato nell'art. 5 della CIIS¹⁴.

¹⁴ Il Codice civile precisa infatti all'art. 26 lett. d in merito alla dimora in uno stabilimento: *"La dimora in un luogo allo scopo di frequentarvi le scuole e il collocamento in un istituto di educazione, in un ospizio od asilo, in una casa di salute, di pena o correzione, non costituiscono domicilio"*.

V. Disposizioni finali

Art. 12 Adesione

L'adesione a questo accordo si dichiara davanti al Comitato della CDPE.

Dopo l'adozione dell'accordo da parte dell'Assemblea plenaria della CDPE una procedura di ratifica sarà promossa in ogni cantone in base al diritto cantonale vigente. Ogni adesione all'accordo approvato nel quadro di questa procedura deve essere dichiarata dal governo cantonale davanti al Comitato della CDPE.

Art. 13 Revoca

La revoca di questo accordo deve essere dichiarata davanti al Comitato della CDPE. Entra in vigore alla fine del terzo anno civile dopo la dichiarazione di revoca.

Ogni cantone che ha aderito all'accordo ha il diritto di revocarlo davanti al Comitato della CDPE. Il termine di revoca è di tre anni. Per tutti gli altri cantoni firmatari l'accordo resta in vigore nella sua integralità.

Art. 14 Termini d'esecuzione

I cantoni che aderiscono al presente accordo dopo il 1° gennaio 2011 sono tenuti ad applicarlo entro sei mesi dall'adesione.

I cantoni che aderiranno al presente accordo solo dopo il termine previsto per la sua entrata in vigore saranno tenuti a rispettare i loro obblighi entro sei mesi, ritenuto il fatto che le disposizioni dell'accordo sono conosciute da più anni e che hanno avuto verosimilmente tutto il tempo per prepararsi.

Art. 15 Entrata in vigore

¹Il Comitato della CDPE mette in vigore il presente accordo a partire dal momento in cui almeno dieci cantoni hanno dichiarato la loro adesione, ma al più presto il 1° gennaio 2011.

²L'entrata in vigore dell'accordo è comunicata alla Confederazione.

L'entrata in vigore formale dell'accordo necessita di una decisione del Comitato della CDPE. Conformemente all'art. 48 cpv. 3 Cst, l'entrata in vigore dell'accordo deve essere comunicata alla Confederazione.

Sulla base dell'art. 48a cpv. 1 Cst la Confederazione, su richiesta dei cantoni interessati, può dare obbligatorietà generale o obbligare alcuni cantoni ad aderire a delle convenzioni intercantionali per le istituzioni d'integrazione e di presa a carico delle persone invalide (lett. i). L'art. 48a cpv. 1 Cst non vale quindi nel settore della pedagogia speciale che per le istituzioni stazionarie (presa a carico in strutture diurne o a carattere residenziale, in base all'art. 4 cpv. 1 lett. c del presente accordo). L'obbligatorietà generale non potrebbe dunque essere decretata per l'integralità di questo accordo. Il fatto però che quest'ultimo determina il quadro di riferimento della pedagogia speciale che i cantoni concordatari sarebbero chiamati a rispettare nel loro concetto cantonale gli conferisce globalmente una grande importanza.

Il Parlamento federale ha inserito all'art. 62 Cst delle disposizioni transitorie (art. 197 cifra 2 Cst.) creando un "periodo tampone" di almeno tre anni durante il quale le prestazioni devono essere garantite secondo le norme AI. I termini esatti di questa disposizione sono i seguenti: *"Dall'entrata in vigore del decreto federale del 3 ottobre 2003 concernente la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, questi ultimi assumono, fino all'adozione di una propria strategia in materia di insegnamento speciale ma almeno per tre anni, le prestazioni dell'assicurazione invalidità in materia di insegnamento speciale (inclusa quella precoce di natura pedagogico-terapeutica secondo l'art. 19 della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità)."*

Nel corso di questi tre anni ci si potrebbe allora trovare di fronte a un vuoto giuridico essendo gli articoli interessati e gli strumenti dell'AI oramai stati abrogati. Per i cantoni si tratta di mantenere l'offerta com'era e di finanziarne la totalità dei costi. Nell'intento di far fronte a questa situazione di possibile vuoto giuridico il Comitato della CDPE ha formulato il 18 gennaio 2007 ai membri della Conferenza un invito *"a trasferire nel diritto cantonale le disposizioni concrete della Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione invalidità (art. 19, 73 cpv. 1 e 73 cpv. 2 lett. a LAI) dalla loro abrogazione da parte del Consiglio federale e per la durata del regime transitorio secondo l'art. 197 cifra 2 Cst , , in modo che l'offerta di base nel settore della pedagogia speciale sia garantito – per quanto attiene alle modalità, alla quantità e alla qualità delle prestazioni – in modo analogo al diritto federale vigente finora"*.

Art. 16 Principato del Liechtenstein

Il principato del Liechtenstein può aderire all'accordo. In questo caso usufruisce degli stessi diritti e doveri dei cantoni firmatari.

Il principato del Liechtenstein non è toccato dalla NPC. Esso ha manifestato alla CDPE un interesse di principio per il quadro e per gli strumenti definiti nel settore della pedagogia speciale. Come per l'accordo intercantonale sulla scolarità obbligatorio esso può liberamente decidere se aderire o meno al presente accordo.